



DETERMINA 653 DEL 17/02/2025

**OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA SISMICA DEL SACELLO RUPESTRE DEI SS. NAZARO E CELSO FINANZIATI CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR (MISSIONE 1 – COMPONENTE 3 – INVESTIMENTO 2.4 “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FONDO EDIFICI DI CULTO (FEC) E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D'ARTE (RECOVERY ART)”.  
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ TEKNO SRL PER “LAVORAZIONI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OS21”.  
FASCICOLO 2022/06.04/59 – CUP F36J22000340006 – CIG B2EE26C7E1 – PBM 6354.**

## LA DIRIGENTE TUTELA E VALORIZZAZIONE EDIFICI MONUMENTALI

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 867 del 30 agosto 2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi finalizzati alla sicurezza sismica del Sacello rupestre dei SS. Nazaro e Celso, finanziati dall'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR (M1C3 – Investimento 2.4), concludente per un importo complessivo di euro 500.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 4735 del 18 ottobre 2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori, concludente per un importo complessivo di euro 500.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 6505 del 19 dicembre 2024 e successivo contratto, prot. n. 61998 del 13/02/2025 si è proceduto ad affidare l'appalto relativo ai lavori in questione alla società **Costruttori srl**, con sede in San Giovanni in Fiore (CS), per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 12,671%, di euro 267.427,48 oltre IVA.

Premesso, altresì, che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare, ai sensi e nei limiti dell'art. 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, “*i lavori rientranti nella categoria OG2 nella misura del 30%, mentre i lavori di cui alla categoria OS21, OS2-A al 100%*”.

Considerato che:

- con domanda del 20 gennaio 2025, prot. n. 24673, in atti all'ufficio, l'appaltatore ha richiesto, ai sensi dell'art. 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, il rilascio dell'autorizzazione a subappaltare alla società **Tekno srl**, con sede in Casali del Manco (CS), le “*lavorazioni appartenenti alla categoria OS21*”, per un importo complessivo di euro 5.000,00 oltre IVA, trasmettendo allo scopo la documentazione e



le autocertificazioni, redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutte in atti all'ufficio, previste dalla normativa vigente.

Considerato, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 41 del Capitolato Speciale d'Appalto, le lavorazioni della categoria prevalente OG2 possono essere subappaltate nella misura del 45% dell'importo, mentre le lavorazioni delle categorie OS21, OS2-A e OS6 sono subappaltabili al 100%;
- la presente richiesta di subappalto rientra sia nei limiti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, che nella quota di lavorazioni subappaltabili indicata dall'appaltatore in sede di gara.

Dato atto che, come risulta dalla comunicazione via mail in data 17 febbraio 2025, la Direzione Centrale Unica di Committenza ha svolto l'istruttoria di competenza:

- sono state espletate le verifiche di legge e che per l'impresa subappaltatrice non sussistono motivi di esclusione di cui all'art. 94 e ss. del decreto legislativo n. 36/2023 ed è stato, altresì, verificato il rispetto della normativa speciale inerente i finanziamenti PNRR;
- dalla consultazione on line sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione non risultano annotazioni rilevanti nei confronti della predetta società Tekno srl;
- l'impresa subappaltatrice è in possesso della SOA rilasciata dalla società "CQOP-SOA", per i lavori della categoria OS21, Class. III-BIS, come risulta dall'attestazione n. 73376/10/00, con scadenza al 12 febbraio 2027 e, pertanto, non occorre l'acquisizione della c.d. patente a punti nei cantieri;
- dal Durc on line della Tekno srl, prot. INAIL n. 47117120, risulta la regolarità contributiva della stessa sino al 16 aprile 2025;
- in conformità alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nel contratto di subappalto sono stati recepiti, anche a carico del subappaltatore, gli obblighi e i vincoli previsti dal PNRR.

Visti:

- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli artt. 107 e 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

## **D E T E R M I N A**

1. di autorizzare, nell'ambito dei lavori in oggetto finanziati dall'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR (Missione M1C3 – Investimento 2.4), ai sensi dell'art. 119 del decreto legislativo n. 36/2023, l'appaltatore ad affidare in subappalto alla società **Tekno srl** con sede in Casali del Manco (CS), le "*lavorazioni appartenenti alla categoria OS21*", per un importo complessivo di euro 5.000,00 oltre IVA;
2. di prendere atto che l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti ad osservare tutti gli adempimenti stabiliti dal suindicato art. 119, dalle ulteriori normative vigenti in materia,



con particolare riferimento alla normativa sulla sicurezza dei lavoratori in cantiere, nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto e a rispettare tutti i vincoli e gli obblighi previsti dal PNRR relativi ai principi trasversali (DNSH, cd. Tagging e Gender Equality);

3. di dare comunicazione del presente provvedimento all'appaltatore ed al subappaltatore nonché al direttore lavori e al coordinatore della sicurezza per i successivi adempimenti di legge;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed altresì che lo stesso verrà pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del succitato decreto legislativo n. 267/2000.

Firmato digitalmente da:  
Il Dirigente  
GIANELLO RAFFAELLA